



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNZIA
PRESIDENZA

Il Direttore generale
Responsabile dell'Unità di Progetto per l'eradicazione della peste suina africana

Det. n.

Oggetto: Quarto provvedimento attuativo del programma straordinario di eradicazione della peste Suina Africana, recante misure di contrasto alla PSA nelle popolazioni di cinghiali selvatici e allevati. Disposizioni relative alla stagione venatoria 2022-2023.

IL RESPONSABILE DELL'UNITA' DI PROGETTO PER LA ERADICAZIONE DELLA PESTE SUINA AFRICANA

- VISTO lo Statuto Speciale della Regione Autonoma della Sardegna e le sue norme di attuazione;
- VISTO il Testo Unico delle Leggi Sanitarie approvato con Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
- VISTO il Regio Decreto 20 dicembre 1928, n. 3298, approvazione del regolamento per la vigilanza sanitaria delle carni, art. 13 e art. 17;
- VISTO il Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320 e s.m. e i.;
- VISTA la Legge 23 gennaio 1968, n. 34 "Provvedimenti per la profilassi della peste bovina, della pleuropolmonite contagiosa dei bovini, dell'afta epizootica, della morva, della peste equina, della peste suina classica e africana della febbre catarrale degli ovini e di altre malattie esotiche;
- VISTA la Legge Regionale 8 gennaio 1969, n. 1 e relativo regolamento di attuazione, approvato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 121 del 24 ottobre 1986;
- VISTA la Legge 23 dicembre 1978, n. 833 "Istituzione del servizio sanitario nazionale";
- VISTA l'Ordinanza Ministeriale 6 ottobre 1984 su "norme relative alla denuncia di alcune malattie infettive degli animali nella Comunità economica europea"



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNZIA
PRESIDENZA

Il Direttore generale

Det. n.

Responsabile dell'Unità di Progetto per l'eradicazione della peste suina africana

- VISTO il Decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270 "Riordinamento degli Istituti Zooprofilattici Sperimentali" e s.m.i;
- VISTA la Legge Regionale 29 luglio 1998, n. 23 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia in Sardegna" e ss.mm.ii.;
- VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale del 01.06.1999 sulle direttive per l'istituzione di aziende agri-turistico-venatorie;
- VISTA la Direttiva 2002/60/CE del Consiglio del 27 giugno 2002, recante disposizioni specifiche per la lotta contro la PSA e recante modifica della direttiva 92/119/CEE per quanto riguarda la malattia di Teschen e la PSA ed il relativo Decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 54 di attuazione della suddetta Direttiva;
- VISTO il Manuale di Diagnostica di cui alla Decisione 2002/106/CE del 1° febbraio 2002;
- VISTO il Manuale operativo e il piano di emergenza per la PSA e la Peste Suina Classica;
- VISTI i Regolamenti del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 852/2004/CE, n. 853/2004/CE, il Regolamento (UE) 2017/625;
- VISTO il Regolamento (CE) n. 349/2005 del 28 febbraio 2005 che stabilisce norme sul finanziamento comunitario degli interventi urgenti e della lotta contro certe malattie animali ai sensi della Decisione 90/424/CEE del Consiglio;
- VISTO il D.A.I.S. 21 novembre 2005, n. 42 su "Emanazione dei provvedimenti di zona di protezione e di sorveglianza in caso di malattie degli animali";
- VISTA la Legge regionale 28 luglio 2006, n. 10 "Tutela della salute e riordino del servizio sanitario della Sardegna";
- VISTO il Regolamento (CE) N. 1099/2009 del Consiglio del 24 settembre 2009 relativo alla protezione degli animali durante l'abbattimento;
- VISTO il Regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento 2002/1774/CE;
- VISTO il Piano Pluriennale predisposto dalla Regione Sardegna, relativo agli anni 2015 - 2016 - 2017 presentato in data 31/04/2014 al Ministero della Salute per l'inoltro alla Commissione Europea
- VISTO il Decreto dell'Assessore degli Affari generali, personale e riforma della Regione n. 12957/19 del 16 maggio 2014, con il quale sono state conferite al Dott. Alessandro De Martini le funzioni di Direttore generale della Presidenza della Regione;



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNZIA
PRESIDENZA

Il Direttore generale

Responsabile dell'Unità di Progetto per l'eradicazione della peste suina africana

Det. n.

- VISTA la Delib.G.R. n. 25/18 del 02/07/2014 "Disposizioni urgenti per l'eradicazione della peste suina africana. Indirizzi", che prevede tra l'altro la redazione di un Piano d'azione straordinario per il contrasto e l'eradicazione della PSA in Sardegna, nonché l'istituzione di un Comitato ristretto d'indirizzo e di un'Unità di Missione per la medesima finalità;
- VISTA la Delib.G.R. n. 47/3 del 25/11/2014 "Disegno di legge concernente disposizioni urgenti per l'eradicazione della peste suina africana", con la quale tra l'altro è istituita l'Unità di Progetto per l'eradicazione della peste suina africana e ne è affidata la responsabilità al Direttore generale della Presidenza;
- VISTA la L.R. n. 34 del 22/12/2014 "Disposizioni urgenti per l'eradicazione della peste suina africana", con la quale tra l'altro sono definite le competenze dell'Unità di Progetto e del suo responsabile;
- VISTO il terzo provvedimento di costituzione del gruppo di esperti sulla PSA di cui al D. Lgs. n. 54/2004 adottato con propria determinazione n. 3, prot. 225 del 6.04.2017;
- VISTO il Quarto provvedimento attuativo del Programma straordinario di eradicazione della Peste Suina Africana 2015-2017, recante eradicazione della PSA nelle popolazioni di cinghiali selvatici e allevati, adottato con determinazione prot. 19704, n. 7, del 15.10.2015 e modificato con determinazioni prot. 19954, n. 8 del 20.10.2015, prot. 20734, n. 10 del 28.10.2015, prot. 2, n. 25 del 20.11.2015, prot. 138, n. 5 del 20.02.2016, prot. 322 n. 13 del 30.05.2016, prot. 412, n. 15 del 17.06.2016, prot. 473 n. 17 del 11 07 2016, prot. 356, n. 9, del 7.6.2017; prot. 569, n. 11, del 27.10.2017;
- VISTE le Deliberazioni della Giunta Regionale n. 52/12 del 23 ottobre 2018 e n. 6/12 del 5 febbraio 2019, con le quali è stato adottato, rispettivamente per gli anni 2018/2019 e 2019/2020, il programma straordinario per il contrasto e l'eradicazione della peste suina africana in Sardegna;
- VISTA la precedente Determinazione n 1/388 del 23 settembre 2021 "Quarto provvedimento attuativo del Programma straordinario di eradicazione della Peste Suina Africana, recante misure di contrasto alla PSA nelle popolazioni di cinghiali selvatici e allevati. Disposizioni relative alla stagione venatoria 2021-2022", e successive modifiche e integrazioni;
- VISTA la precedente Determinazione prot. 375, n. 13, del 18 giugno 2019 con la quale si dispone l'annullamento della Determinazione prot. 331, n. 10 del 29 maggio 2019, come rettificata dalla Determinazione prot. 333, n. 11, del 30 maggio 2019, per la presenza di alcuni refusi nel testo ed in alcuni allegati del suddetto provvedimento;



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNZIA
PRESIDENZA

Il Direttore generale

Det. n.

Responsabile dell'Unità di Progetto per l'eradicazione della peste suina africana

- VISTA la Nota Prot. N. 578 del 17/10/2019 del Responsabile dell'Unità di Progetto per l'eradicazione della peste suina africana avente ad oggetto "Interpretazione corretta applicazione del IV Provvedimento attuativo del Programma straordinario di eradicazione della Peste Suina Africana, recante misure di contrasto alla PSA nelle popolazioni di cinghiali selvatici e allevati. Disposizioni relative alla stagione venatoria 2019-2020";
- VISTA la Nota Prot. PG/2019/307660 del 28.10.2019 del Rappresentante dell'ATS nell'UdP avente ad oggetto "deroga all'art. 5.1.2, lettera C del "Quarto provvedimento attuativo del Programma straordinario di eradicazione della Peste Suina Africana, recante misure di contrasto alla PSA nelle popolazioni di cinghiali selvatici e allevati. Disposizioni relative alla stagione venatoria 2019-2020";
- VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n.47/3 del 24 settembre 2020 avente ad oggetto "Misure per il contrasto e l'eradicazione della peste suina africana (PSA) in Sardegna. Ridefinizione della composizione dell'Unità di Progetto";
- VISTA Nota del Ministero della Salute n.0019411 del 04.09.2020 avente ad oggetto "Rettifica allegato 1 della Nota DGSAF 19068 del 28.08.2020, registrazione in BDN degli Istituti faunistici ai sensi dell'Accordo Stato-Regioni n.125 del 25 luglio 2019";
- VISTA la Nota del Coordinatore unico dei Servizi veterinari ATS nell'UdP Prot. PG/2020/186031 del 12.08.2020 avente ad oggetto "Quarto provvedimento attuativo del Programma straordinario di eradicazione della Peste Suina Africana, recante misure di contrasto alla PSA nelle popolazioni di cinghiali selvatici e allevati. Disposizioni relative alla stagione venatoria 2020-2021" con la quale, a seguito delle risultanze dell'ultima riunione del 28 luglio 2020 dell'Unità di Progetto per l'eradicazione della peste suina africana (UdP), si comunicava la proroga delle autorizzazioni alla caccia in deroga rilasciate nell'annata venatoria 2019-2020 e le comunicazioni in zona non infetta (Allegato 3, pag.1);
- VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 23/37 del 22.06.2021 avente ad oggetto "Misure per il contrasto e l'eradicazione della peste suina africana (PSA) in Sardegna. Ridefinizione dell'Unità di Progetto per l'eradicazione della peste suina africana" con la quale è stato nominato il Dott. Giovanni Filippini quale Responsabile dell'Unità di Progetto e il Dott. Sandro Rolesu quale Responsabile scientifico;
- VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 36/51 del 31.8.2021 che adotta il Piano di eradicazione della peste suina africana in Sardegna per il 2021-2022;
- VISTO Il parere Del Gruppo Operativo degli esperti per la PSA in Sardegna, riguardante la ridefinizione della zona infetta e delle modalità di campionamento per la stagione venatoria



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNZIA
PRESIDENZA

Il Direttore generale

Det. n.

Responsabile dell'Unità di Progetto per l'eradicazione della peste suina africana

2022/23, inviato tramite nota DGSAF n 0014496 del 13/06/2022;

RITENUTO pertanto di dover adottare un nuovo provvedimento recante misure di contrasto alla PSA nelle popolazioni di cinghiali selvatici e allevati per gli anni 2022/2023;

SENTITA l'Unità di Progetto per la eradicazione della peste suina africana

DETERMINA

Art.1: Obiettivi

1. Il presente provvedimento definisce le misure di contrasto alla Peste Suina Africana (PSA) nei cinghiali.
2. Tali misure sono volte al raggiungimento dei seguenti obiettivi:
 - a) sorveglianza epidemiologica sui cinghiali nei confronti della PSA;
 - b) controllo della PSA sui cinghiali ai fini della sua completa eradicazione;
 - c) regolamentazione della caccia al cinghiale nelle aree di vincolo per PSA.

Art. 2: Anagrafe dei cacciatori, banca dati Aziende Agriturismo Venatorie, zone in concessione per l'esercizio della caccia autogestita, allevamenti di cinghiali.

1. L'Assessorato della Difesa dell'Ambiente comunica al responsabile dell'UDP, al CFVA, alle AASSLL della Sardegna e all'Agenzia Laore, entro il 1° marzo di ogni anno:
 - l'elenco delle zone in concessione per l'esercizio della caccia autogestita e dei rispettivi Presidenti;
 - l'elenco degli allevamenti di cinghiali a scopo di studio e di ripopolamento e dei rispettivi titolari;
 - l'anagrafe dei cacciatori sardi aggiornata, possibilmente in formato elettronico, alla stagione venatoria precedente entro il 1° giugno di ogni anno
 - i dati dei carnieri, riferiti al cinghiale, su base comunale o per areale, provinciale, suddivisi per decadi.
2. L'Assessorato dell'Agricoltura e della riforma agro-pastorale comunica, entro il 1° di marzo di ogni anno, al responsabile dell'UDP, al CFVA, alle AASSLL della Sardegna, all'Assessorato della Difesa dell'Ambiente e all'Agenzia Laore:
 - l'elenco di tutte le Aziende agriturismo-venatorie e dei rispettivi titolari, specificando quelle che allevano e/o immettono cinghiali;



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNZIA
PRESIDENZA

Il Direttore generale
Responsabile dell'Unità di Progetto per l'eradicazione della peste suina africana

Det. n.

Art. 3: Divieti e obblighi dei cacciatori in tutto il territorio Regionale.

1. È fatto assoluto divieto in tutto il territorio della Regione Sardegna di cacciare il cinghiale senza la compilazione e trasmissione dell'Allegato 3 ai sensi dei successivi articoli 4 e 5.
2. I cacciatori, comunque organizzati, operanti sia all'interno della Zona Infetta che in Zona non infetta da PSA, individuano e comunicano (entro i termini previsti dai successivi articoli 4 e 5) ai Servizi veterinari territorialmente competenti che trasmettono all'Ispettorato del Corpo forestale competente per territorio, tramite l'Allegato 3:
 - il nominativo del cacciatore referente e del cacciatore sostituto del referente che lo sostituisca **solo in caso di assenza dello stesso referente**, per l'esercizio della caccia al cinghiale in una determinata giornata di caccia o in diverse giornate di caccia. Soltanto in zona infetta, in assenza del referente e del suo sostituto, il cacciatore referente dovrà, di volta in volta, delegare un altro sostituto avente i requisiti di cui all'art.9, punto 6 mediante compilazione dell'allegato 9 da trasmettersi ai Servizi Veterinari competenti per territorio e al Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale entro il giorno prima della giornata di caccia. In assenza della trasmissione dell'allegato 9 da parte del cacciatore referente con le modalità indicate, il gruppo di caccia non potrà esercitare la caccia al cinghiale.
 - Il cacciatore referente e il cacciatore sostituto del referente devono garantire il rispetto delle prescrizioni sanitarie e gestionali contenute nel presente provvedimento e devono essere muniti di licenza di porto di fucile e tesserino venatorio regionale e dell'attestato del corso di formazione di cui al successivo art. 9.
 - l'indirizzo e la località e, qualora di difficile individuazione attraverso le coordinate GPS, del sito presso il quale vengono raccolti i cinghiali abbattuti per essere eviscerati, sezionati e, nel caso delle compagnie autorizzate in deroga, anche stoccati in attesa dell'esito delle analisi di laboratorio. Tale sito non può essere situato presso aziende suinicole. Le parti di carcassa, il sangue e i visceri devono essere ordinariamente distrutte nello stesso sito di eviscerazione e stoccaggio, mediante infossamento in loco e/o smaltimento con ditte autorizzate e comunque trattate con modalità tese a scongiurare l'eventuale diffusione dei virus pestosi (ai sensi delle specifiche prescrizioni impartite dai servizi veterinari competenti per territorio). Le operazioni di infossamento presso altro sito differente da quello di eviscerazione-stoccaggio e/o smaltimento alternativo, sono da considerarsi forme straordinarie per cui necessitano di autorizzazione da parte dei Servizi veterinari competenti per territorio, previa formale e motivata richiesta da parte dei cacciatori referenti interessati che, in caso di accoglimento, devono prescrivere l'utilizzo di dispositivi per il trasporto che evitino l'eventuale diffusione dei virus pestosi.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNZIA
PRESIDENZA

Il Direttore generale

Det. n.

Responsabile dell'Unità di Progetto per l'eradicazione della peste suina africana

3. È fatto assoluto divieto in tutto il territorio della Regione di abbandonare nelle campagne o di smaltire in altri modi diversi da quelli indicati precedentemente parti di carcassa o visceri dei cinghiali abbattuti durante la caccia.
4. La sorveglianza passiva è il metodo di sorveglianza più efficace ed efficiente per la diagnosi precoce della malattia nella fauna selvatica. I cacciatori, il personale del Corpo forestale e/o tutti coloro che rivengano carcasse di cinghiali o loro resti, sono tenuti a segnalarne il ritrovamento al Servizio Veterinario territorialmente competente, che provvede al campionamento di cui alla nota Prot. N. 295 del 04/06/2020 tramite l'applicativo Sinvsa. Il servizio veterinario dovrà assicurare l'aggiornamento del sistema SINVSA con le informazioni raccolte. L'IZS dovrà inserire l'esito delle indagini diagnostiche nel più breve tempo possibile. Nel caso il prelievo dei campioni sia associato ad un sospetto di PSA, il Servizio Veterinario oltre ad alimentare il SINVSA per la trasmissione delle informazioni e la redazione della scheda di accompagnamento dei campioni, dovrà assicurare il rispetto delle specifiche procedure previste dalla normativa vigente.

Art. 4: Territori comunali non infetti da Peste Suina Africana

4.1 Obblighi dei cacciatori

- 4.1.1 Per la stagione venatoria 2022-2023, i cacciatori referenti dovranno presentare improrogabilmente entro il 10 ottobre ai Servizi di Sanità Animale che trasmettono all'Ispettorato del Corpo forestale competente per territorio e all'Agenzia Laore, che ne detengono apposito elenco, l'Allegato 3, pagina 1, firmato e datato dal referente, che contiene le indicazioni di cui al precedente articolo 3, comma 2.
- 4.1.2 Nei Comuni non infetti da PSA, i cacciatori procedono al prelievo di un campione di diaframma su tutti gli animali abbattuti al fine della ricerca della Trichinella (si rammentano le disposizioni di cui al Decreto dell'Assessore Igiene e Sanità n. 31 del 14/10/2013, dove è fatto obbligo di sottoporre sistematicamente a campionamento **tutte** le carcasse dei cinghiali **durante tutta la stagione venatoria**). Nei Comuni non infetti, i cacciatori procedono obbligatoriamente al prelievo di un campione di sangue dei cinghiali abbattuti per l'esame sierologico per la PSA a partire dalla prima giornata di caccia fino al raggiungimento del numero di capi totali attesi per Comune indicati nell'allegato 1. Sarà cura dell'Osservatorio Epidemiologico Veterinario Regionale (OEVR) per il tramite dei Servizi Veterinari competenti per territorio informare prontamente le compagnie di caccia del raggiungimento del campione che determinerà il blocco del campionamento per PSA nei comuni interessati.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNZIA
PRESIDENZA

Il Direttore generale
Responsabile dell'Unità di Progetto per l'eradicazione della peste suina africana

Det. n.

4.1.3 I cacciatori referenti per l'esercizio della caccia al cinghiale prendono contatto con i Servizi veterinari, che consegnano loro il materiale e la documentazione necessaria, dedicando particolare attenzione alla informazione relativa alle modalità di prelievo, compilazione dei moduli, conservazione e consegna dei campioni. I cacciatori referenti per l'esercizio della caccia al cinghiale consegnano ai Servizi veterinari i campioni presso i luoghi concordati, accompagnati dalla scheda di cui all'Allegato 4. I Servizi veterinari inviano tali campioni accompagnati dalla scheda al laboratorio dell'IZS per l'esecuzione degli esami sierologici per PSA e parassitologici per la trichinella.

Art. 5: Territori comunali infetti da Peste Suina Africana

5.1 Obblighi dei cacciatori

Nei territori comunali infetti da PSA nel selvatico di cui all'Allegato 1 vige il divieto di caccia. Laddove ritenuto necessario l'Unità di progetto può estendere tale divieto alle zone di restrizione per malattia nel domestico. In deroga al divieto di caccia, il Coordinatore unico dei Servizi veterinari delle AASSLL della Sardegna nell'UdP può autorizzare i cacciatori comunque organizzati, che ne fanno richiesta, ad esercitare la caccia al cinghiale, a seguito di apposita istruttoria condotta dai Servizi veterinari e dall'Ispettorato del Corpo forestale competenti per territorio, nel rispetto di quanto disposto ai successivi punti 5.1.2, 5.1.3 e 5.1.4. In caso di concessione della deroga, i cacciatori hanno l'obbligo di campionare oltre al campione di sangue e di diaframma, un campione di milza, su tutti i capi cacciati per le analisi relative alla ricerca della Peste Suina Africana. Fatto salvo quanto previsto nel successivo punto 5.1.2 le autorizzazioni alla caccia in deroga, rilasciate alle compagnie di caccia nella scorsa stagione venatoria con sito di stoccaggio situato all'interno della nuova Zona Infetta del selvatico di cui all'Allegato 1, sono prorogate per tutta la stagione di caccia 2022-2023 con lo stesso codice di autorizzazione (Z10/__), con possibilità di esercitare la caccia al cinghiale esclusivamente all'interno dei Comuni autorizzati nella precedente domanda di autorizzazione esclusivamente ricadenti all'interno della suddetta nuova Zona Infetta, fatta salva la possibilità di richiesta di autorizzazione alla caccia nelle aree situate all'interno Zona non infetta ai sensi del successivo punto 5.1.2, lettera C. Le suddette compagnie potranno, altresì, presentare entro il 5 ottobre eventuale modifica degli elenchi di cui all'allegato 3 (tranne il nominativo del cacciatore referente che deve rimanere lo stesso dell'anno scorso) ai competenti Servizi veterinari di Sanità Animale e al Corpo Forestale che li terranno agli atti senza trasmissione dell'Allegato VI al Coordinatore unico dei Servizi veterinari delle AASSLL della Sardegna nell' UdP. In caso di variazione del nominativo del cacciatore referente, modifica del sito di stoccaggio delle carcasse di cinghiali abbattuti o dei Comuni di caccia, di sopraggiunti pareri sfavorevoli da parte dei Servizi



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNZIA
PRESIDENZA

Il Direttore generale

Det. n.

Responsabile dell'Unità di Progetto per l'eradicazione della peste suina africana

veterinari e del Corpo Forestale in merito alle autorizzazioni rilasciate nell'annata precedente nel caso di nuove istanze di autorizzazione, i cacciatori, comunque organizzati, che vogliano esercitare la caccia al cinghiale devono presentare formale istanza (Allegato 2) per ottenere l'autorizzazione, improrogabilmente entro il 5 ottobre, al servizio veterinario che le trasmette all'Ispettorato del Corpo forestale competente per territorio per il parere di competenza.

5.1.2 Deve essere indicato nell'istanza:

- A. il nominativo del cacciatore referente e del cacciatore sostituto del referente che lo sostituisca in caso di assenza per l'esercizio della caccia al cinghiale, e dell'eventuale persona delegata (per iscritto con Allegato 8) alla custodia del sito di stoccaggio delle carcasse.
- B. il Comune situato esclusivamente in Zona Infetta nel quale il referente chiede di essere autorizzato a cacciare (coincidente con il Comune nel quale insiste il centro di raccolta, eviscerazione, stoccaggio ed infossamento).
- C. eventuale elenco dei Comuni situati in Zona infetta esclusivamente limitrofi al Comune di cui alla precedente lettera B) nei quali si chiede di poter estendere l'attività di caccia e anche ai Comuni strettamente confinanti con i Comuni limitrofi al sito di stoccaggio purché ricadenti in zona infetta. Possono essere autorizzate anche aree di battute di caccia limitrofe al Comune di cui alla precedente lettera B) situate in zona non infetta. In questo caso all'istanza (Allegato 2) deve essere **allegata la cartografia indicante esattamente il/i perimetro/i di caccia**. Si precisa che nel caso di abbattimento in Zona non infetta i cinghiali vanno riportati all'interno del Comune di cui al precedente punto B) e trattati come se fossero stati cacciati in Zona Infetta ai sensi del successivo punto 5.2.2.

L'istanza deve essere corredata dall'allegato 3 con l'indicazione di:

- nominativo del cacciatore referente e del cacciatore sostituto (Allegato 9) che lo sostituisca in caso di assenza per l'esercizio della caccia al cinghiale e gli estremi dei relativi porto d'arma e relativa data di scadenza e del tesserino venatorio regionale. Si precisa che, oltre a quanto disposto nel successivo art. 9, comma 7, in assenza del referente e/o del sostituto (Allegato 9), i restanti componenti del gruppo comunque organizzato, non potranno esercitare la caccia al cinghiale.
- ubicazione esatta del locale presso il quale vengono raccolti i cinghiali abbattuti per essere eviscerati, sezionati e stoccati ed eventualmente smaltiti mediante infossamento, come specificato nel precedente art. 3 comma 2.

L'idoneità di tali locali deve essere preventivamente verificata e certificata dai Servizi veterinari territorialmente competenti e, a tal fine, il predetto locale deve:

- ✓ essere chiudibile a chiave e custodito dal cacciatore referente per l'esercizio della caccia



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNZIA
PRESIDENZA

Il Direttore generale

Det. n.

Responsabile dell'Unità di Progetto per l'eradicazione della peste suina africana

al cinghiale, dal suo sostituto o da altra persona (ricompresa nel gruppo organizzato di caccia) da lui formalmente delegata (Allegato 8), in caso di assenza del referente;

- ✓ essere in grado di ospitare tutte le carcasse di cinghiale abbattute, sottoposte a sequestro sanitario, in attesa di essere destinate al consumo a seguito di responso favorevole degli esami di laboratorio;
- ✓ avere la disponibilità di idonei disinfettanti (suggeriti dai Servizi veterinari) per la disinfezione dei veicoli e degli altri strumenti utilizzati dai cacciatori;

Il sito ove insiste il locale di raccolta, eviscerazione e stoccaggio deve essere dotato di una fossa in grado di ospitare i visceri e gli scarti di lavorazione dei cinghiali abbattuti e/o le eventuali carcasse da distruggere (secondo le indicazioni impartite, caso per caso, dai veterinari competenti per territorio). Inoltre si precisa che, tranne nel caso di cui al successivo punto 5.1.4 lett. B (unione di due compagnie), le compagnie di caccia non possono utilizzare lo stesso sito di infossamento dei cinghiali abbattuti, visceri o scarti di lavorazione. È possibile l'utilizzo del medesimo sito di infossamento comunale autorizzato da parte di due o più compagnie di caccia.

Inoltre, in considerazioni delle particolari caratteristiche orografiche dei territori di caccia, è possibile concedere una deroga affinché venga consentito, in via del tutto straordinaria, l'utilizzo del sito di infossamento al di fuori dei Comuni per i quali è stata formulata istanza di autorizzazione alla caccia in deroga. In ogni caso il sito di infossamento deve essere situato all'interno della Zona infetta, preferibilmente in un Comune limitrofo ai Comuni di caccia.

- l'elenco dei cacciatori, con indicazione del porto d'armi, e relativa data di scadenza, del tesserino regionale venatorio posseduti, dei battitori e di tutte le persone, che a diverso titolo fanno parte del gruppo di caccia organizzato. Possono rientrare in tale elenco:
 1. persone residenti o domiciliate nel Comune nel quale è ubicato il locale presso il quale vengono raccolti i cinghiali abbattuti per essere eviscerati, sezionati e stoccati e nei comuni nei quali ricadono le aree di caccia per cui si è richiesta l'autorizzazione alla caccia in deroga;
 2. persone proprietarie di beni immobili ricadenti all'interno dei suddetti territori comunali, nel quale il gruppo di caccia organizzato, richiede l'autorizzazione alla caccia in deroga;
 3. persone le quali, pur non possedendo i requisiti richiesti nei punti precedenti, abbiano usualmente e costantemente fatto parte del gruppo di caccia organizzato negli anni precedenti. È richiesta a tal fine una dichiarazione scritta dal cacciatore referente del gruppo di caccia organizzato (allegato 10), da allegare alla domanda trasmessa alle autorità competenti nei termini previsti



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNZIA
PRESIDENZA

Il Direttore generale

Det. n.

Responsabile dell'Unità di Progetto per l'eradicazione della peste suina africana

Detto elenco, dovrà essere compilato in stampatello o in formato digitale, dovrà contenere il nome, cognome, luogo e data di nascita, nonché la residenza di tutte le persone che fanno parte a diverso titolo del gruppo di caccia organizzato (battitori; accompagnatori; addetti alla cucina e/o alla macellazione delle carni etc.). Si precisa che nessuna persona che non sia contenuta nel predetto elenco, potrà partecipare alle varie fasi dell'attività venatoria, comprese le operazioni inerenti la lavorazione delle carcasse dei cinghiali.

- 5.1.3. Ciascun Servizio di sanità animale competente per territorio, ricevute le istanze di deroga, provvederà ad effettuare l'istruttoria delle stesse previo parere, per gli aspetti di competenza, del CFVA. Al termine dell'istruttoria e comunque non oltre il **20 ottobre**, i suddetti servizi provvederanno a trasmettere apposito elenco al Coordinatore unico dei Servizi veterinari delle AASSLL della Sardegna nell'UdP e all'Agenzia Laore, in formato editabile (Allegato 6), dei soggetti richiedenti la deroga corredato del parere

Le domande e gli Allegati 3, presentati dai cacciatori referenti, con la documentazione allegata, dovranno essere custoditi dai Servizi di Sanità animale territorialmente competenti.

Il Coordinatore unico dei Servizi veterinari delle AASSLL della Sardegna nell'UdP provvederà ad emanare, entro e non oltre il **29 ottobre**, un'autorizzazione unica, per quanto possibile, per ogni ambito territoriale di competenza dei Servizi veterinari, allegando alla stessa, i suddetti elenchi riassuntivi delle informazioni relative a ciascun cacciatore/gruppo di cacciatori organizzato istante e dandone comunicazione al Responsabile dell'UdP, al CFVA, all'Assessorato dell'Ambiente e all'Agenzia Laore.

- 5.1.4. Le persone, rientranti a qualunque titolo nell'elenco dei cacciatori componenti un gruppo, non possono far parte di alcun altro gruppo di caccia organizzato per la medesima annata venatoria, salvo le seguenti eccezioni:

A. È consentito, per ciascun gruppo di cacciatori comunque organizzato, integrare l'elenco suddetto con partecipanti occasionali (per un massimo di 4 soggetti per giornata di caccia). I partecipanti occasionali (battitori o cacciatori) possono essere destinatari di invito, per un massimo di dieci giornate per annata venatoria, previa comunicazione scritta (Allegato 11) da inviarsi via mail agli Ispettorati del Corpo forestale, alle stazioni Forestali e di V.A. ed ai Servizi di Sanità animale competenti per territorio, che attestano la ricezione della stessa, da parte del referente, almeno due giorni prima della giornata di caccia, con la quale trasmettono i nominativi, dati anagrafici nonché residenza e estremi del porto d'arma e relativa data di scadenza e del tesserino venatorio regionale se nel ruolo di cacciatore. In assenza di tale documentazione o di attestazione di avvenuta



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNZIA
PRESIDENZA

Il Direttore generale
Responsabile dell'Unità di Progetto per l'eradicazione della peste suina africana

Det. n.

ricezione della comunicazione effettuata, i partecipanti occasionali non possono partecipare all'attività venatoria con il gruppo invitante.

Al riguardo si precisa che è possibile l'invito per:

- 1) i cacciatori già autorizzati alla caccia in deroga per zone di caccia ricomprese nel medesimo o altro territorio comunale dichiarato infetto alla PSA, con indicazione del gruppo di caccia con il quale il suddetto è già stato autorizzato;
- 2) i cacciatori operanti nei territori comunali non infetti alla PSA;
- 3) i cacciatori che originariamente inclusi negli elenchi di cui all'allegato 3 di gruppi di caccia organizzati, non ne fanno più parte (per intervenuta formale comunicazione da parte del referente interessato ai Servizi Veterinari e al C.F.V.A competenti per territorio.

Non è consentita la caccia e/o l'invito:

- 1) di un cacciatore autorizzato per la caccia in un territorio comunale infetto per cacciare in territori comunali non infetti alla PSA.
- B. E' consentita l'unione di due o più gruppi di caccia organizzati (compagnie) regolarmente autorizzati alla caccia all'interno del medesimo territorio comunale o di quelli limitrofi, per i quali entrambi i gruppi hanno ottenuto l'autorizzazione, previa comunicazione scritta (Allegato 7), indicando anche il singolo luogo di trattamento delle carcasse, a scelta tra quelli delle compagnie interessate, almeno 2 giorni prima della giornata di caccia, agli Ispettorati del Corpo forestale, alle Stazioni Forestali e di V.A. ed ai servizi di sanità animale competenti per territorio, che attestano la ricezione della comunicazione al medesimo referente. In assenza di tale documentazione i gruppi di cacciatori interessati non sono autorizzati a esercitare l'attività venatoria al cinghiale in forma congiunta.

5.2 Sorveglianza epidemiologica: compiti dei Servizi veterinari, dei cacciatori referenti per l'esercizio della caccia al cinghiale e del Corpo forestale e di vigilanza ambientale.

5.2.1 I Servizi veterinari, oltre ai compiti d'istituto, provvedono a garantire il rispetto delle norme sanitarie contenute nel presente provvedimento e in particolare:

- 2.1.a. a informare il cacciatore referente per l'esercizio della caccia al cinghiale in merito alle prescrizioni contenute nel presente provvedimento, agli obblighi e ai divieti previsti, alle modalità di prelievo dei campioni e loro conservazione, alla compilazione della modulistica prevista;
- 2.1.b. a consegnare al cacciatore referente per l'esercizio della caccia al cinghiale, prima dell'inizio



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNZIA
PRESIDENZA

Il Direttore generale

Det. n.

Responsabile dell'Unità di Progetto per l'eradicazione della peste suina africana

della stagione venatoria, entro il mese di ottobre, il materiale documentale e sanitario (provette, contenitori, fascette, marche auricolari);

2.1.c. ad autorizzare i locali di cui all'art. 5.1.2 e i luoghi di infossamento;

2.1.d. a ritirare dal cacciatore referente per l'esercizio della caccia al cinghiale presso i luoghi concordati, oltre al campione di sangue e di diaframma, un campione di milza (solamente per la Zona Infetta) per la ricerca virologica della PSA da tutti i cinghiali abbattuti di ogni categoria ed età;

2.1.e. a inviare i campioni prelevati, accompagnati anche dalla scheda per l'invio di campioni di cui all'Allegato 4, al laboratorio dell'IZS per l'esecuzione degli esami virologici, sierologici e parassitologici;

2.1.f. ad autorizzare il consumo delle carni a seguito dell'esito analitico favorevole;

2.1.g. a disporre il sequestro e la distruzione delle carcasse e delle altre parti che non siano state già distrutte con metodi in grado di disattivare il virus, in caso di esito sfavorevole.

5.2.2 Il cacciatore referente e, in caso di sostituzione, il sostituto del referente delegato autorizzati a cacciare in deroga il cinghiale, garantiscono il rispetto di tutte le prescrizioni gestionali e sanitarie contenute nel presente provvedimento e in particolare:

2.2.a sino all'esito delle analisi, la custodia della/e carcassa/e del/dei cinghiale/i abbattuto/i e delle altre parti, che non siano state già distrutte con metodi in grado di disattivare il virus. Le mezzene dei cinghiali abbattuti devono essere preferibilmente conservate intere o suddivise in massimo **due parti**, fino all'arrivo dell'esito favorevole degli esami sierologici e virologici. Le mezzene intere o suddivise, devono essere appositamente contrassegnate con marche auricolari o fascette inamovibili in tutte le sue parti, identificando in maniera univoca ciascun capo abbattuto, dopo il suo arrivo nel locale di cui l'art. 5.1.2. In deroga alla modalità sopra descritta, i Servizi veterinari possono autorizzare, verificate le condizioni di cui all'art. 5.1.2, altre modalità compatibili di conservazione; in caso di esito favorevole delle analisi e autorizzazione al libero consumo delle carni da parte del Veterinario Ufficiale, tali mezzene potranno essere ulteriormente sezionate e distribuite ai cacciatori;

5.2.3 In caso di esito sfavorevole al test di conferma sierologico e/o al test virologico i Servizi veterinari competenti provvedono al prelievo del femore sinistro del capo in questione per ulteriori indagini di laboratorio, e verificano la successiva distruzione della carcassa con metodi in grado di disattivare il virus, ai sensi della Dir. 2002/60/CE, art. 15, comma 2, lettera c) da parte dei cacciatori interessati.

5.2.4 **Gli Ispettorati del Corpo Forestale e di Vigilanza ambientale** territorialmente competenti vigilano



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNZIA
PRESIDENZA

Il Direttore generale

Det. n.

Responsabile dell'Unità di Progetto per l'eradicazione della peste suina africana

sul rispetto delle norme contenute nel presente provvedimento, nella L.R. 23/98 e ss.mm.ii e nella legge 157/92 e ss.mm.ii.

5.2.5 I **Servizi veterinari** territorialmente competenti vigilano sul rispetto delle norme contenute nel presente provvedimento in merito ai locali di cui all'art. 5.1.2 e alle fosse di smaltimento dei visceri dei cinghiali abbattuti.

Art. 6: Misure da adottare in caso di sospetto o conferma della presenza di PSA in suini selvatici.

In caso di sospetto o conferma della presenza di PSA in suini selvatici si applicano le disposizioni previste dal Regolamento di esecuzione (UE) 2016/429 e Regolamenti di esecuzione e delegati in materia di PSA nonché dal Manuale operativo Pesti Suine Rev. N. 2 del 21 Aprile 2021.

Art. 7: Sorveglianza epidemiologica negli allevamenti di cinghiali, nelle AATV che allevano cinghiali o li immettono e nelle ZAC che immettono cinghiali.

1. Gli allevamenti di cinghiali, le AATV che allevano cinghiali o li immettono e le ZAC che immettono cinghiali devono sottostare alle norme previste dal Regolamento di polizia veterinaria e alla normativa di settore vigente per i suini, compresi i provvedimenti disposti dal responsabile dell'UDP. In particolare le ZAC che immettono cinghiali e, ai sensi della Nota del Ministero della Salute n.0019411 del 04.09.2020, le AATV che allevano cinghiali o li immettono *“dovranno essere registrate, anche se temporaneamente, in BDN – SEZIONE SUINI - con orientamento produttivo “struttura faunistica venatoria per cinghiali” e ad ognuno di essi è assegnato un codice aziendale. Il codice assegnato ad ogni Istituto faunistico è esclusivo, ossia ad esso non possono essere associate altre attività”*.
2. Inoltre il titolare dei suddetti istituti faunistici, ubicati all'interno di zone infette da PSA, per le attività di abbattimento di cinghiali che si svolgono al loro interno, deve chiedere l'autorizzazione di caccia in deroga, con le modalità e secondo le procedure di cui all' art. 5.1. punto 5.1.1, e di cui all'art. 5.1.2, con esclusione unicamente dell'elenco di cui all'allegato 3.
3. Su tutti i cinghiali abbattuti, sia all'interno delle AATV che delle ZAC, devono essere eseguiti i prelievi sanitari di cui all'art. 4.1 punto 2 e nel caso i suddetti istituti faunistici siano ubicati in Zona infetta i prelievi sanitari di cui all'art. 5.2.1 lett d) e secondo le prescrizioni contenute nell'art. 5.2.2 lett a), b), c).
4. I cinghiali allevati devono essere regolarmente e singolarmente identificati ai sensi della normativa vigente concernente e, in caso di trasporto, accompagnati dalla certificazione sanitaria prevista per legge.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNZIA
PRESIDENZA

Il Direttore generale

Det. n.

Responsabile dell'Unità di Progetto per l'eradicazione della peste suina africana

5. Lo status sanitario dell'allevamento di cinghiali, delle AATV che allevano cinghiali o li immettono e delle ZAC che immettono cinghiali dovrà essere certificato dai Servizi veterinari competenti per territorio.
6. Gli allevamenti di cinghiali, le AATV che allevano cinghiali o li immettono e le ZAC che immettono cinghiali devono essere dotati di sistemi di cattura (sia nel recinto di allevamento che in quelli di esercizio). I sistemi di cattura devono consentire:
 - ✓ la gestione dei capi (anagrafe, cure sanitarie);
 - ✓ i controlli sanitari ufficiali (catture per consentire il prelievo dei campioni biologici previsti per legge nell'ambito dei piani di controllo sanitari o di risanamento);
 - ✓ i prelievi biologici finalizzati alle verifiche di purezza genetica.
7. Nei recinti di esercizio delle AATV e delle ZAC possono essere immessi solo ed esclusivamente cinghiali dello stesso sesso.

Gli allevamenti di cinghiali, le AATV che allevano cinghiali o li immettono e le ZAC che immettono cinghiali devono essere dotati di recinzioni (reti metalliche e/o muri di cinta e/o barriere di altra natura e cancelli) che assicurino il confinamento degli animali dell'allevamento ed impediscano l'ingresso e l'uscita degli animali o il contatto con altri suidi. L'altezza minima delle recinzioni deve essere pari a mt. 1,50 su tutto il perimetro dell'Istituto faunistico o parte di esso interessato. La recinzione con rete metallica deve essere a maglie strette (passo cm 5x5 se romboidale o al massimo cm 10 x10 se quadrata) inamovibile, cioè la rete non deve poter essere sollevata da parte di suidi domestici o selvatici che tentino di oltrepassarla. Pertanto, tale rete deve essere fissata al suolo mediante ancoraggio ad un cordolo di cemento o mediante altro sistema di equivalente efficacia.

Nelle aree infette da PSA nel selvatico si dovrà ricorrere alla doppia recinzione in rete metallica, con distanza minima tra le due recinzioni sempre superiore ad 80 centimetri. L'altezza delle recinzioni e, nel caso di reti metalliche le modalità di ancoraggio al suolo, devono rispondere ai requisiti precedentemente descritti per la Zona non infetta.

Art. 8: Misure da adottare in caso di rinvenimento di cinghiali vivi.

I cinghiali rinvenuti vivi all'interno dei territori comunali infetti da Peste Suina Africana, perché in stato di difficoltà o malattia o sottoposti a sequestro giudiziario, devono essere abbattuti e distrutti. L'autorizzazione all'abbattimento viene rilasciata dal responsabile dell'UdP, su segnalazione dei Servizi veterinari competenti per territorio, dell'Ispettorato del Corpo forestale competente per territorio e in caso di sequestro, previo nulla-osta dell'autorità giudiziaria che ne ha eventualmente disposto il provvedimento. L'abbattimento eseguito ai sensi dei precedenti provvedimenti dell'UdP deve essere



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNZIA
PRESIDENZA

Il Direttore generale

Det. n.

Responsabile dell'Unità di Progetto per l'eradicazione della peste suina africana

seguito dai controlli sanitari previsti per legge. I cinghiali rinvenuti vivi nella restante parte del territorio, perché in stato di difficoltà o malattia, devono essere trasportati a cura delle Amministrazioni Provinciali competenti per territorio ai Centri regionali per l'Allevamento ed il Recupero della Fauna Selvatica (C.A.R.F.S.) e sottoposti a controllo diagnostico per la peste suina africana.

Art. 9: Formazione obbligatoria.

1. I cacciatori referenti e i relativi sostituti per l'esercizio della caccia al cinghiale di cui al presente Provvedimento, i titolari delle AATV, ZAC, degli allevamenti di cinghiali a scopo di studio e ripopolamento e i presidenti delle zone in concessione per l'esercizio della caccia autogestita sono tenuti a partecipare al corso di formazione organizzato dall'Agenzia Laore ai sensi dei provvedimenti dell'UdP.
2. Il dirigente individuato dall'Agenzia Laore rilascia ai cacciatori referenti e ai relativi sostituti per l'esercizio della caccia al cinghiale, ai titolari e Presidenti di cui al comma precedente, un attestato di avvenuta formazione
3. La Formazione di cui al presente articolo viene svolta ogni anno, nel periodo compreso tra il giorno di pubblicazione del presente provvedimento (per l'annualità in corso) o il 1° aprile (per le annualità successive) e il 31 Ottobre e, se concordato tra i Servizi veterinari e l'Agenzia Laore, potrà riguardare anche gli aspetti di cui all'art. 5.2.1 lettere a) e b). L'Agenzia Laore, qualora si renda necessario, potrà organizzare le attività di formazione anche oltre il termine suddetto del 31 ottobre, con successiva comunicazione al responsabile dell'UdP.
4. Le informazioni riguardo l'attività formativa di cui al punto 1 sono pubblicate sul sito internet istituzionale dell'Agenzia Laore www.sardegnaagricoltura.it.
5. L'Agenzia LAORE promuove, altresì, incontri locali con tutti i portatori d'interesse e in particolare con il mondo venatorio.
6. Il cacciatore referente può avere più di un sostituto purchè appartenente all'elenco di cui all'Allegato 3, ciascuno dei quali deve essere in possesso dei requisiti richiesti dal presente articolo. Resta inteso che, per una singola giornata di caccia, il cacciatore referente, può essere sostituito da uno solo dei sostituti indicati, il quale dovrà avere specifica delega dello stesso referente (sempre mediante trasmissione dell'Allegato 9 con le modalità indicate nel precedente art. 3).



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNZIA
PRESIDENZA

Il Direttore generale
Responsabile dell'Unità di Progetto per l'eradicazione della peste suina africana

Det. n.

Art. 10: Sanzioni.

1. Oltre alle sanzioni previste dalla L.157/92, dalla L.R. 23/98 (qualora violate) e dal Codice Penale (2) , in caso di inosservanza delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento si applicano le sanzioni del Regolamento di Polizia Veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, i cui contravventori sono soggetti ai sensi dell'art. 6, comma 3 della L. 218/88 a sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 258,00 ad un massimo di € 1.291,00 di cui sono obbligati in solido tutti i componenti della compagnia.
2. In caso di inosservanza delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento da parte dei cacciatori censiti comunque organizzati che esercitano l'attività venatoria al cinghiale nel territorio regionale o in caso di accertamento di cacciatori non autorizzati in zona infetta, i Servizi veterinari e gli Ispettorati del Corpo forestale competenti per territorio chiedono al Coordinatore unico dei Servizi veterinari delle AASSLL della Sardegna nell'UdP, di sospendere l'autorizzazione alla caccia in deroga. con decorrenza immediata per una durata corrispondente a 5 giornate consecutive di caccia del cinghiale anche se ricadenti nella stagione venatoria successiva, divieto che ovviamente riguarda tutti i componenti della compagnia oltre al referente e al suo sostituto anche ai cacciatori non censiti o non autorizzati.
3. In caso di inosservanza delle prescrizioni contenute nell'articolo 7 del presente provvedimento da parte dei titolari dei rispettivi Istituti faunistici (AATV, ZAC e Allevamenti di cinghiali a scopo di studio e ripopolamento) i Servizi veterinari delle ASL competenti per territorio, anche a seguito di segnalazione degli Ispettorati del Corpo forestale, chiedono all'autorità che ne ha disposto l'autorizzazione (SUAPE) per le AATV e Allevamenti e Province per le ZAC) la sospensione dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività, per un anno. L'Autorità competente (SUAPE o Provincia) deve dare comunicazione della predetta sospensione al Coordinatore unico dei Servizi veterinari delle AASSLL della Sardegna nell'UdP e al Corpo forestale per gli aspetti legati alla vigilanza.
4. In caso di riscontro di animali positivi e a seguito di una immediata valutazione epidemiologica si procederà all'eventuale inclusione in zona infetta, dei comuni interessati.
5. In caso di mancato raggiungimento del campionamento indicato nei comuni neo-esclusi dalla zona infetta, e a seguito di una specifica valutazione epidemiologica, si procederà alla loro re-inclusione.

Art. 11: Disposizioni finali.

1. Il presente provvedimento sostituisce tutti i precedenti adottati con determinazioni prot. prot. 19704,



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNZIA
PRESIDENZA

Il Direttore generale

Det. n.

Responsabile dell'Unità di Progetto per l'eradicazione della peste suina africana

- n. 7, del 15.10.2015, prot. 19954, n. 8 del 20.10.2015, prot. 20734, n. 10 del 28.10.2015, prot. 2, n. 25 del 20.11.2015, prot. 138, n. 5 del 20.02.2016, prot. 322 n. 13 del 30.05.2016, prot. 412, n. 15 del 17.06.2016, prot. 473 n. 17 del 11 07 2016 e prot. 554, n. 22 del 22.09.2016, prot. 356, n. 9, del 7.6.2017; prot. 569, n. 11, del 27.10.2017, prot. 438 del 17.07.2018, prot. 331, n. 10, del 29.05.2019 e prot. 333, n. 11, del 30.05.2019.
2. Le precedenti Circolari prot. n. 629 del 24/11/2017 e prot. n. 453 del 20/07/2018 sono abrogate.
 3. Il presente provvedimento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Sardegna e sul sito internet della Regione Sardegna.

Art. 12 Allegati

Il presente provvedimento è composto dai seguenti allegati:

Allegato 1: Piano di campionamento CVC 2022-2023 – Mappa nuova Zona Infetta.

Allegato 2: Istanza caccia in deroga (Zona Infetta).

Allegato 3: Scheda comunicazione di cui all'art.3 per l'esercizio della caccia al cinghiale nelle zone infette e non infette.

Allegato 4: Scheda invio campioni sanitari.

Allegato 5: Indagine epidemiologica.

Allegato 6: Elenco referenti.

Allegato 7: Comunicazione unione di due gruppi di caccia organizzati.

Allegato 8: Modulo delega referente a custode locale di raccolta-stoccaggio.

Allegato 9: Modulo delega referente a sostituto referente.

Allegato 10: Dichiarazione referente per attestazione cacciatori non residenti.

Allegato 11: Modulo invito partecipanti occasionali.

**II RESPONSABILE DELL'UNITA' DI PROGETTO
PER L'ERADICAZIONE DELLA PESTE SUINA AFRICANA**

Giovanni Filippini



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNTZIA
PRESIDENZA

Il Direttore generale
Responsabile dell'Unità di Progetto per l'eradicazione della peste suina africana

Det. n.

Note:

- 1) Ai sensi dell'art. 3, comma 5, della Direttiva regionale sulla gestione delle aziende agri-turistico-venatorie prevede in ogni caso che *“l'immissione di fauna selvatica proveniente da allevamenti esterni all'azienda è consentita a condizione che possa esserne certificata la provenienza con apposito contrassegno; questa dovrà, comunque, avvenire previa comunicazione al Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale della Regione Sarda”*.
- 2) **Art. 500 Codice Penale** Capo I - Dei delitti contro l'economia pubblica:” *Chiunque cagiona la diffusione di una malattia alle piante o agli animali, pericolosa all'economia rurale o forestale, ovvero al patrimonio zootecnico della nazione, è punito con la reclusione da uno a cinque anni. Se la diffusione avviene per colpa, la pena è della multa da centotre euro a duemilasessantacinque euro.”*
- 3) **Art. 650 Codice Penale** Sezione I - Delle contravvenzioni concernenti l'ordine pubblico e la tranquillità pubblica: *“Chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall'Autorità per ragione di giustizia o di sicurezza pubblica, o d'ordine pubblico o d'igiene, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a duecentosei euro”*.